

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1132 /Reg. del D.G.

Bassano del Grappa, 27/09/2017

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 189 del 30/12/2015

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

_____ dott. FRANCESCO FAVRETTI

DIRETTORE SANITARIO

_____ dr. BORTOLO SIMONI

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

_____ dott. ALESSANDRO PIGATTO

OGGETTO: Servizio Affari Generali e Legali - Revisione straordinaria delle partecipazioni. Art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giorgio Roberti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Dirigente, Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali Thiene, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Renzo Grasselli

Il Dirigente proponente riferisce quanto di seguito.

Con D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è stato approvato il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”.

L’art. 4 del predetto Testo Unico, rubricato “*Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*”, prevede (comma 1) che le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Il Testo Unico consente, nei limiti di quanto sopra, che le Amministrazioni Pubbliche possano, direttamente o indirettamente, “*costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:*

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) *realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*“

E’ consentito inoltre, in deroga a quanto previsto al comma 1 dell’art. 4 del T. U., acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

L’art. 24 del Testo Unico, rubricato “*Revisione straordinaria delle partecipazioni*”, prevede che entro il 30 settembre 2017 (termine così prorogato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100) le Amministrazioni Pubbliche effettuino una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, al fine di individuare quelle che debbono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure previste dall’art. 20 T. U. – ossia, di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – . Tali provvedimenti devono essere assunti relativamente alle partecipazioni

- che non sono riconducibili alle categorie sopra esposte;
- che non soddisfino i requisiti di cui all’art. 5 commi 1 e 2 del T. U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
- per le quali si verifichino le condizioni di cui all’art. 20, comma 2, del T.U., ovvero:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 T. U.;

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (limite portato a cinquecentomila euro ai fini della presente revisione dall'art. 26, comma 12-*quinquies* del medesimo T. U.);
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 T. U.

L'eventuale alienazione delle partecipazioni deve avvenire nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione – e quindi dall'adozione del presente provvedimento –, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. Solo in casi eccezionali, e su provvedimento motivato che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.

La ricognizione straordinaria imposta dall'art. 24 citato riguarda le partecipazioni degli Enti nelle sole società, come confermato anche dalla Regione del Veneto – Direzione Programmazione Economico-finanziaria SSR - con nota via email del 21 settembre 2017.

Il provvedimento ricognitivo dev'essere trasmesso alla Corte dei Conti, Sezione di Controllo, e alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 T. U. La comunicazione è obbligatoria anche in caso di esito negativo della ricognizione.

La Regione del Veneto, con Legge n. 19 del 25 ottobre 2016 "*Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione Veneto – Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende Ulss*", ha stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, la soppressione di alcune Aziende sanitarie, tra cui l'Azienda Ulss n. 4 "Alto Vicentino" e ha disposto, sempre a far data dal 1° gennaio 2017 che l'Azienda Sanitaria Ulss n. 3 "Bassano del Grappa", modifichi la propria denominazione in "Azienda Ulss n. 7 "Pedemontana", incorporando la soppressa Ulss n. 4 "Alto Vicentino".

Ai fini delle disposizioni illustrate, si dà atto che alla data del 23 settembre 2016 l'ex Azienda Sanitaria ULSS n. 3 Bassano del Grappa non deteneva alcuna partecipazione in società.

Alla stessa data, l'ex Azienda Sanitaria ULSS n. 4 "Alto Vicentino" deteneva, e ora l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana detiene, una partecipazione nella seguente società:

- Pasubio Tecnologia s.r.l. di Schio (VI), società a esclusivo capitale pubblico avente a oggetto la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto alla funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, con una partecipazione dello 0,97%.

Si evidenzia quanto segue:

- Pasubio Tecnologia s.r.l. di Schio (VI) ha per oggetto la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti e la produzione di beni e servizi di supporto alla funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology (vedasi deliberazione ULSS n. 7 Pedemontana n. 688 di reg. del 21.06.2017 di recepimento del nuovo Statuto della società). A seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 24 del 08.08.2014 "*Norme in materia di società partecipate da enti regionali*", gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dovevano comunicare l'elenco di tutte le partecipazioni societarie, con una motivata proposta di mantenimento di quelle

ritenute strategiche al fine dell'autorizzazione al loro mantenimento, fra cui è rientrata anche la partecipazione in Pasubio Tecnologia s.r.l.

L'art. 3 comma 3 della L.R. 24/2014 espressamente statuiva che *“A partire dal sessantunesimo giorno dalla ricezione della proposta, tutte le partecipazioni, fatta eccezione per quelle espressamente confermate, sono dismesse senza indugio.”*

Non avendo ricevuto nei termini da parte della Giunta regionale espresso riscontro di mantenimento, si è proceduto, mediante adozione della deliberazione del Commissario dell'ex ULSS n. 4 n. 63 di reg. del 11.02.2016, all'avvio delle procedure a evidenza pubblica per la cessione della quota di partecipazione, previo mantenimento della garanzia del diritto di acquisto da parte dei soci di Pasubio Tecnologia s.r.l.

Peraltro, con propria nota prot. n. 476312 del 23.11.2015 (prot. ex ULSS n. 4 n. 48996/2015) l'Area Sanità e Sociale aveva invitato l'Azienda a procedere all'avvio delle procedure di cessione a terzi della quota detenuta della società Pasubio Tecnologia s.r.l.

A seguito del non interesse da parte dei soci della società di acquisire la quota di partecipazione dell'ex ULSS n. 4 e della mancata risposta all'avviso pubblico da parte di altri potenziali acquirenti pubblici, la partecipazione risulta ancora in carico all'Azienda alla data del 23 settembre 2016.

Ai fini della ricognizione prevista dal D. Lgs. n. 175/2016, l'individuazione delle misure da adottare rispetto alla partecipazione nella società citata deve tener conto delle determinazioni già assunte dalla Regione Veneto con la L. R. n. 24/2014, che ha rilevato il carattere non strategico della suddetta partecipazione, e dei conseguenti provvedimenti. D'altro canto, la Società ha completato il collegamento in fibra ottica tra le sedi dell'ex Azienda Sanitaria ULSS n. 4 Alto Vicentino e quindi non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Si ritiene pertanto che anche alla luce del Testo Unico citato siano state raggiunte ed esaurite quelle finalità di interesse generale che giustificano il mantenimento della partecipazione nella società di cui trattasi. Per tali ragioni la partecipazione va dismessa, con il compimento delle procedure già avviate di alienazione della quota di partecipazione.

Ai meri fini di completezza dell'indagine, si dà atto delle seguenti partecipazioni in organismi diversi dalle società alla data del 23 settembre 2016:

- a) l'ex Azienda Sanitaria ULSS n. 3 Bassano del Grappa deteneva, e tuttora l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana detiene, la seguente partecipazione:
 - Consorzio Arsenàl.it – Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale – consorzio a partecipazione pubblica, composta dalle nove aziende sanitarie, dalle due aziende ospedaliere della Regione Veneto e dallo IOV, con una quota di partecipazione del 4,35%;
- b) l'ex Azienda Sanitaria ULSS n. 4 “Alto Vicentino” deteneva, e ora l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana detiene, le seguenti partecipazioni:
 - Consorzio Arsenàl.it – Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale – consorzio a partecipazione pubblica, con una quota di partecipazione del 4,35%;
 - Fondazione di Comunità Vicentina per la Qualità di Vita, finanziamento di progetti a finalità sociale nel territorio, con una quota di partecipazione del 27,96%.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare la ricognizione, alla data del 23.09.2016, in capo alle ex Aziende Sanitarie ULSS n. 3 Bassano del Grappa e ULSS n. 4 Alto Vicentino, ora Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, delle seguenti partecipazioni:

- a) ex ULSS n. 3 Bassano del Grappa:
nessuna partecipazione societaria
- b) ex ULSS n. 4 Alto Vicentino:
Pasubio Tecnologia s.r.l., per la quota dello 0,97%.

- Si individua, inoltre, la seguente partecipazione da alienare, per le ragioni sopra esposte:
- Pasubio Tecnologia s.r.l.

Per tutto quanto sopra esposto, il Dirigente propone di approvare la ricognizione delle società sopra indicate.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Visto l'art. 32 della L.R. 9/9/99 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalle disciolte Aziende Sanitarie ULSS n. 3 Bassano del Grappa e ULSS n. 4 Alto Vicentino, ora unificate nell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, alla data del 23.09.2016, accertandole come segue:
 - a) ex ULSS n. 3 Bassano del Grappa:
nessuna partecipazione posseduta
 - b) ex ULSS n. 4 Alto Vicentino:
Pasubio Tecnologia s.r.l., per la quota dello 0,97%;
2. di stabilire che la partecipazione in Pasubio Tecnologia s.r.l. dev'essere alienata, per le motivazioni esposte in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento, dando seguito alle procedure già avviate a seguito dell'entrata in vigore della L. R. 08.08.2014, n. 24, e della deliberazione del Commissario dell'ex ULSS n. 4 n. 63 di reg. del 11.02.2016;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di trasmettere entro il termine previsto il presente provvedimento alla Corte dei Conti, Sezione di Controllo, e alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 T. U.;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27/1/2010.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo del sito istituzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana per dieci giorni consecutivi da oggi e contestualmente trasmessa al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5°, L.R. 14/9/94 n. 56).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, come da norma regolamentare approvata con deliberazione dell'Azienda Sanitaria n. 3 Bassano del Grappa n. 43 del 27/1/2010.

Bassano del Grappa, li 28/09/2017

f.to *IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
O FUNZIONARIO DELEGATO*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.



DELIBERAZIONE del ***DIRETTORE GENERALE***

N. 1132 del 27/09/2017
